



Circolare informativa n. 07 del 29 settembre 2023

DAL 1[^] GENNAIO 2024 OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTI I FORFETTARI (e non solo)

A partire dal 1[^] GENNAIO 2024
obbligo di fatturazione elettronica

per tutti:

- i contribuenti in **regime “forfettario”** (art. 1, CO. 54-89, L. n. 190/2014)
- i contribuenti in **regime di “vantaggio”** (cc.dd “dei minimi”, ex art. 27, co. 1-2, D.L. n. 98/2011)
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione del regime speciale di cui agli artt. 1-2 della L. n. 398/1991
senza alcun esonero.

Attenzione:

- l’obbligo di e-fattura decorre per le operazioni effettuate dal 1[^] gennaio 2024;
- nota di variazione in formato elettronico anche se rettifica un’operazione precedente a tale data e fatturata “cartacea”;
- il passaggio dalla fattura cartacea alla fattura elettronica non implica alcun cambio di numerazione dei documenti;
- **l’imposta di bollo (2 euro per importi superiori a 77,47 euro)** non deve più essere applicata la marca sulla fattura, ma **deve essere assolta in modo virtuale con scadenza trimestrale** attraverso F24 oppure indicando nel portale Agenzia Entrate l’IBAN sul quale addebitare l’importo dovuto;
- la comunicazione delle operazioni transfrontaliere attive e passive (*esterometro*) dovrà avvenire attraverso la fattura elettronica.

Inoltre, **salvo ulteriore proroga** (come già avvenuto per le annualità dal 2019 al 2023),
anche le prestazioni sanitarie verso persone fisiche (privati) dovranno transitare per la fattura elettronica.

In sintesi:

<p>TERMINE TRASMISSIONE E-FATTURA</p>	<p>FATTURA IMMEDIATA: <i>Entro 12 gg dalla effettuazione dell'operazione</i> (consegna o spedizione del bene / pagamento della prestazione del servizio). In tal caso la fattura deve riportare la data di effettuazione dell'operazione.</p> <p>FATTURA DIFFERITA: <i>Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</i> (nel caso di cessioni o prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente o committente, purché documentate da un ddt o altro documento equipollente). In tal caso la fattura dovrà riportare gli estremi del ddt o dei documenti analoghi.</p>
<p>SANZIONI per la sola tardiva trasmissione della e-fattura</p>	<p>Sanzione compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati (riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini reddituali).</p>
<p>ESTEROMETRO (comunicazione operazioni effettuate verso soggetti non residenti in Italia)</p>	<p>Operazioni attive la comunicazione deve avvenire in formato xml, indicando nel campo "destinatario" della e-fattura il codice convenzionale "XXXXXXX" (sette ics). <u>La e-fattura deve essere trasmessa allo Sdi entro 12 gg dall'effettuazione dell'operazione o, in caso di fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo.</u></p> <p>Operazioni passive la comunicazione dovrà avvenire attraverso la trasmissione allo Sdi di un documento in formato xml che integra con l'iva la fattura estera ricevuta. <u>L'invio allo Sdi della e-fattura così integrata dovrà avvenire entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento (fattura) o di effettuazione dell'operazione.</u></p>

Si ricorda che il passaggio al nuovo sistema di emissione della fattura (non più cartacea, bensì in formato elettronico) richiede ai nuovi obbligati di dotarsi di un sistema operativo che permetta l'elaborazione della e-fattura, il suo invio allo Sdi e la sua conservazione elettronica per 10 anni.

A tal fine è possibile, alternativamente:

1. ricorrere al servizio telematico gratuito messo a disposizione dall'Agenzia Entrate nel portale "Fatture e corrispettivi"
2. acquistare un software tra i tanti a disposizione sul mercato.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti, oltre che per individuare la soluzione più adeguata a ciascuna esigenza.